



Scuola Secondaria di 1° Grado "Giuseppe Mazzini"
SEDE OSSERVATORIO per la lotta alla DISPERSIONE SCOLASTICA
Piazza F. Pizzo n. 10 – 91025 Marsala (TP)
CF 82006120818 - C.M. TPMM05400P



All'Albo on-line

Al Sito web- sez. Regolamenti.

Oggetto: **Regolamento di disciplina dei contributi volontari, a vario titolo, a carico dei genitori.**

Art. 1 - Motivazione del contributo

L'istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, è la soluzione per proporre ai nostri alunni un'offerta formativa di qualità.

Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una "tassa per l'iscrizione e la frequenza della scuola", abrogata ormai da anni dalla normativa e, comunque, in contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione che caratterizza, in modo specifico, la scuola del primo ciclo e quella dell'infanzia.

Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, **non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse.**

Art. 2 - Importo del contributo

Il contributo è formato da quote indipendenti.

La prima costituita dall'importo annualmente richiesto, pari a 20,00 € che sarà utilizzata per:

la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;

- costo del libretto di giustificazione assenze;
- partecipazione a progetti VARI;
- trasferte sportive e sul territorio;
- partecipazione a concorsi;



- servizio di psicologia scolastica.
- La quota del contributo volontario potrà essere aggiornata, previa deliberazione da parte del Consiglio di Istituto.

La seconda per l'ampliamento dell'offerta formativa in orario curriculare e/o extra/curriculare il cui costo sarà determinato dalla tipologia di progetto da avviare (es. progetto madrelingua o con l'intervento di esperti esterni a vario titolo).

Art. 3 - Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato a seguito di apposita comunicazione da parte del Dirigente scolastico per informare sulle modalità di pagamento.

Il versamento potrà essere eseguito tramite versamento su C.C. Postale n. 5542665 specificando nella causale **"Erogazione liberale per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, a favore della Scuola Media Statale "G. Mzzini - Classe.. ."oppure mediante bonifico bancario secondo le coordinate di seguito indicate:**

IT 96 O 03069 25905 100000046031

In questa forma (versamento individuale) il contributo, in base alla legge Legge Bersani n. 40/2007, come tutti contributi volontari versati alle scuole durante l'arco dell'anno scolastico, possono essere detratti dalle persone fisiche nella misura del 19% (rigo E19, codice 31 del modulo della dichiarazione dei redditi) , purché venga conservata ricevuta del versamento e nella causale sia stata specificata la seguente dicitura: **"erogazione liberale per ampliamento dell'offerta formativa"** come già evidenziato.

Art. 4 - Detrazione fiscale

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite versamento su C.C. Postale n. 5542665 e che sia destinato all'ampliamento dell'offerta formativa.

Art. 5 - Utilizzo dei fondi

I contributi inerenti alla prima quota di € 20,00 saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate all'art 2.

Gli eventuali contributi a carico delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa che prevedono l'intervento di esperti esterni potranno essere realizzati solo previa acquisizione formalizzata del consenso dei genitori. Difficoltà economiche da parte di singole famiglie potranno essere superate con integrazioni a carico di eventuali somme di cui l'Istituzione scolastica potrebbe disporre. In ogni caso non potranno essere realizzati progetti in cui sia escluso anche un solo alunno per motivi economici.

Tali progetti di ampliamento dell'offerta formativa saranno attivati previa delibera del collegio dei docenti che ne garantirà la validità educativo - didattica e formativa.

Successivamente i progetti dovranno essere autorizzati dal Consiglio di Istituto, per la necessaria valutazione della copertura finanziaria e della rispondenza agli indirizzi deliberati.

Art. 6 - Ripartizione del contributo e modalità di gestione e di rendicontazione

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti .

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 46 del 27/09/2018 e resterà in vigore fino a quando non interverranno modifiche.

Il responsabile del procedimento
DSGA Maria Bonafede

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rosanna Genco

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Riferimenti normativi:

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

- Il D.Lgs 76/2005 (Diritto - dovere all'istruzione e alla formazione), art. 1, riporta: Comma 3 "La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". Comma 5. "Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza".
- Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 - DLgs 16 aprile 1994. n. 297, e DPCM 18 maggio 1990).
- La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia il D.P.R. 275 del 1999 che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione.

Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di "autofinanziamento" (art. 10 - Comma 1 - DLgs 297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.

I versamenti volontari a favore delle scuole sono previsti dall'articolo 55 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche").

Le modalità contabili di "riscossione" dei versamenti volontari, sono previste dall'articolo 9, comma 3, del citato Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, che ha disposto che "La riscossione delle

rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali".

La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall'Articolo 13 comma 2 della Legge 40/2007.

La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise *"Indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie"*.